

DOCUMENTO PRECONTRATTUALE

Data di validità del Documento Precontrattuale: dal **20.12.2017**

INFORMAZIONI GENERALI

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

SYMPHONIA Società di Gestione del Risparmio, ovvero - in forma abbreviata - Symphonia SGR S.p.A. (di seguito "Symphonia SGR" o "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a. iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 30/09/2017 cod. n. 3043, e soggetta a direzione e coordinamento di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a., ha sede legale a Torino, in Via Gramsci n. 7. e sede secondaria a Milano, in Corso Matteotti, 5 Telefono +39.02.77.707.1 Telefax +39.02.77.707.350, Internet: www.symphonia.it, e-mail: infosgr@symphonia.it.

Symphonia SGR ha nazionalità italiana.

Autorizzazione Banca d'Italia del 06/07/99, Iscritta al n. 83 dell'albo SGR. Ulteriori informazioni sull'autorità competente potranno essere rilevate tramite la consultazione del sito www.bancaditalia.it e/o richieste a Banca d'Italia, 00184 Roma, Via Nazionale n. 91, tel. +39 06 47921. Symphonia SGR è sottoposta alla vigilanza di CONSOB, 00198 Roma, Via G.B. Martini n. 3, tel. +39 06 84771 fax +39 06 8417707 - www.consob.it.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La Direttiva Comunitaria 2004/39/CEE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID - Markets in Financial Instruments Directive) così come recepita da parte dell'ordinamento italiano prevede la classificazione dei Sottoscrittori che accedono ai servizi di investimento, nelle seguenti categorie:

- a) Controparte qualificata;
- b) Cliente professionale (privato ovvero pubblico);
- c) Cliente al dettaglio.

Alla predetta classificazione corrisponderà un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione dell'appropriatezza e/o dell'adeguatezza in relazione ai servizi di investimento proposti, la politica di esecuzione e la gestione degli ordini.

CONTROPARTE QUALIFICATA

Sono Controparti Qualificate i Sottoscrittori a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico).

Sono altresì Controparti Qualificate le imprese, a cui sono prestati i servizi menzionati al precedente capoverso, che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CEE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

CLIENTE PROFESSIONALE

Un "Cliente Professionale" è un Sottoscrittore che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

La vigente normativa definisce le categorie di Clienti Professionali di diritto (quali a titolo non esaustivo banche, imprese di investimento, assicurazioni e OICR) e di Clienti professionali su richiesta, dettagliando le modalità di passaggio tra le due diverse categorie. Vengono inoltre previsti dal legislatore i criteri alla base della valutazione dei passaggi tra Cliente al dettaglio e professionale (o viceversa) e le comunicazioni in capo all'intermediario.

CLIENTE AL DETTAGLIO

Tutti i Sottoscrittori che non rientrano nelle precedenti categorie vengono definiti "al Dettaglio" indipendentemente dalla soglia di rilevanza dell'investimento.

La classificazione dei Sottoscrittori viene effettuata e comunicata a questi ultimi dal Collocatore.

E' diritto del Sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento al Collocatore, una diversa classificazione.

Nel caso di Cliente al Dettaglio, il Collocatore modificherà la classificazione del richiedente esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il Collocatore riceva comunicazione scritta da parte del "Cliente al Dettaglio" relativa all'intenzione di essere trattato come "Cliente Professionale";

b) il Collocatore accerti la sussistenza in capo al Richiedente di almeno due delle seguenti condizioni:

- il Richiedente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del richiedente, inclusi i depositi in contante, superi 500.000,00 EUR;
- il Richiedente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

c) oltre alla ricorrenza dei presupposti di cui al precedente punto, il Collocatore effettui, con esito positivo, una valutazione della competenza, esperienza e conoscenze del Richiedente sulla base di una specifica procedura interna.

La procedura per il passaggio da "Cliente al Dettaglio" a "Cliente Professionale" prevede altresì che il Collocatore invii al richiedente una comunicazione scritta con l'indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che verranno meno con tale cambio di classificazione e il richiedente ulteriormente dichiara, per iscritto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni stabilite dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti a favore dei soli soggetti rientranti nella categoria del "Cliente al Dettaglio".

Nel caso di Cliente Professionale, la richiesta di downgrade deve essere presentata in forma scritta al Collocatore.

Il Collocatore informerà per iscritto Symphonia SGR delle diverse classificazioni attribuite alla Clientela.

DIRITTO DI RECESSO

Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. switch) stante la consegna preventiva al Sottoscrittore del KIID.

INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE DEI FONDI

Le quote del Fondo Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 non possono essere oggetto di sottoscrizione da parte di soggetti aventi residenza fiscale statunitense.

INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO IN "TITOLI COMPLESSI"

In relazione alla Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22.12.2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi alla Clientela *retail*, il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR ha deliberato che, in considerazione delle caratteristiche del Fondo non è da qualificarsi prodotto complesso.

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO (c.d.BRRD)

Con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 15 Novembre 2015 è stata data attuazione in Italia alla Direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD) che istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

Le nuove norme consentono di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve alcune ipotesi, i sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione di seguito descritti.

Il Dlgs 180/2015 prevede che, quando un ente creditizio si trova in una situazione di crisi, la Banca d'Italia disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in crisi quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando la misura sub a) non consente di rimediare allo stato di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Sottoporre un intermediario a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito dalla Banca d'Italia (Autorità di risoluzione) che mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dall'intermediario, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana dell'intermediario e a liquidare le parti restanti.

Le misure di risoluzione possono essere:

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;

- trasferire le attività deteriorate a un veicolo che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'intermediario in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alla Banca d'Italia di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca/intermediario in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Il bail - in si applica a tutte le passività (ad eccezione di quelle espressamente indicate dal Dlgs 180/2015) ed ai contratti derivati.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

L'ordine di priorità per il bail-in è pertanto il seguente:

- i) gli azionisti;
- ii) i detentori di altri titoli di capitale;
- iii) gli altri creditori subordinati;
- iv) i creditori chirografari;
- v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
- vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

La procedura di riduzione o conversione degli strumenti di capitale (a prescindere dalla loro data di emissione) trova applicazione sin dal 16 Novembre 2015 mentre le disposizioni in materia di bail-in sono applicabili dal 1 Gennaio 2016.

STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI

Ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007, Symphonia SGR è tenuta ad adottare una strategia efficace ed adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR dalla stessa gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti.

A tale proposito, Symphonia SGR, per il tramite degli information providers in uso, monitora quotidianamente gli eventi societari che interessano gli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR dalla stessa gestiti in proprio o per delega.

Symphonia SGR al fine di tutelare gli interessi dei propri Sottoscrittori, ha adottato una strategia per l'esercizio dei diritti di voto degli OICR che tiene conto della significatività percentuale dei diritti di voto detenuti e della rilevanza delle materie poste all'ordine delle riunioni assembleari.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito internet della SGR www.symphonia.it (Sezione documenti scaricabili).

INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ALLE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI PER IL SOTTOSCRITTORE

Al fine di adeguarsi alla disciplina in tema di best execution, introdotta dalla Direttiva 2004/39/CE e recepita dal Regolamento Intermediari della CONSOB, Symphonia SGR, è tenuta - ai fini della trasmissione e/o dell'esecuzione degli ordini - ad adottare tutte le misure ragionevoli ed a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.

Symphonia rende disponibile agli investitori informazioni appropriate sulla procedura di best execution di volta in volta approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito internet della SGR www.symphonia.it (Sezione documenti scaricabili).

MODALITÀ E TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta, oltre che per il tramite del Collocatore, anche direttamente alla SGR al seguente indirizzo: SYMPHONIA SGR - Via Gramsci 7 - 10121 Torino, presso l'Ufficio Compliance e Legale.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con sollecitudine comunicando per iscritto al Cliente, a mezzo A/R, le proprie determinazioni entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei Reclami istituito dalla SGR.

Qualora nei 90 giorni successivi alla ricezione della risposta della SGR da parte del Cliente, non pervengano ulteriori comunicazioni alla SGR, il reclamo si potrà ritenere composto.

Symphonia SGR aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.

L'Arbitro è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, ad eccezione

delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il diritto di ricorrere all'Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l'Intermediario.

Symphonia SGR garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall'Arbitro (ACF). In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, Symphonia SGR fornirà al Cliente adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro (ACF) presso la CONSOB.

Ricorrere all'ACF è gratuito.

La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it/ ; disponibile dal 9 gennaio 2017).

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si fa rinvio al sottostante riferimento internet:

http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194 "

IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E POLITICA DI GESTIONE

Symphonia SGR aderisce in misura parziale al Protocollo di Autonomia Assogestioni. La SGR ha adottato ai sensi della vigente normativa una procedura che identifica e gestisce i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la SGR (e/o dei soggetti rilevanti alla stessa riconducibili) e gli OICR gestiti ed i loro partecipanti o tra i partecipanti e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito internet della SGR www.symphonia.it (Sezione documenti scaricabili).

INCENTIVI

DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO

Symphonia SGR, in qualità di soggetto delegato, riconosce al/i soggetto/i Collocatore/i quale compenso a fronte dell'attività svolta una percentuale delle commissioni addebitate agli OICR.

Symphonia SGR impegna il/i Collocatore/i:

- a) ad evidenziare ed esporre agli investitori in modo completo, accurato e comprensibile, l'esistenza, la natura e la base di calcolo della remunerazione ad essi riconosciuta ai sensi della convenzione stipulata con Symphonia SGR;
- b) a porre in essere - sia nella fase iniziale dell'investimento da parte del Sottoscrittore sia nella fase successiva - ogni adempimento che si renda necessario e/o opportuno al fine di accrescere la qualità del servizio di collocamento;
- c) a far sì che la percezione della predetta remunerazione non sia di ostacolo all'adempimento da parte del collocatore stesso di servire al meglio gli interessi del Sottoscrittore.

Tale modalità di compenso ha la finalità di accrescere la qualità del servizio fornito al Sottoscrittore, costituendo il corrispettivo globale di un'attività di assistenza successiva alla sottoscrizione dei Fondi (che si concreta nello svolgimento delle seguenti attività, elencate in via esemplificativa e non esaustiva: aggiornamento del Sottoscrittore sull'andamento dei prodotti sottoscritti; illustrazione dei contenuti delle comunicazioni ufficiali inviate ai partecipanti; aggiornamento del Sottoscrittore su eventuali cambiamenti normativi ed eventuali aggiornamenti della documentazione obbligatoria per la distribuzione; supporto al Sottoscrittore nell'utilizzo degli strumenti informativi eventualmente messi a disposizione dalla società).

COMMISSIONI EVENTUALMENTE RICEVUTE A SEGUITO DI SPECIFICI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAGLI OICR GESTITI

Le retrocessioni delle commissioni eventualmente ricevute a seguito di specifici investimenti effettuate dagli OICR gestiti sono interamente riconosciute agli OICR stessi.

RICERCA SU STRUMENTI FINANZIARI

Nell'ambito dell'attività di gestione Symphonia SGR può avvalersi della ricerca in materia di investimenti prodotta o fornita sia direttamente dagli intermediari negozianti che da soggetti terzi.

Con la Comunicazione del 14 gennaio 2009, la CONSOB ha stabilito le caratteristiche che tale ricerca deve soddisfare perché si possa ritenere "volta ad accrescere la qualità del servizio reso" e precisamente:

- deve essere caratterizzata dal requisito della novità, assicurando valore aggiunto al servizio prestato dal gestore;
- deve risultare complementare e non sostitutiva rispetto a quella previamente elaborata o acquisita dal gestore per l'adozione delle scelte di investimento;
- deve rappresentare un'elaborazione originale;

- deve essere rigorosa;
- deve comprendere un'analisi o un'elaborazione di dati volte a raggiungere conclusioni significative.

Symphonia SGR riceve, da alcuni intermediari negozianti di cui si avvale, ricerche che soddisfano i requisiti sopra elencati.

La ricerca ricevuta, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire meglio gli interessi degli stessi.

L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle asset allocation e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. soft commission) non viene separatamente remunerata ma risulta inglobata nella commissione di negoziazione corrisposta complessivamente al broker. L'apprezzamento economico della stessa viene svolto dalla SGR in base ai criteri di ragionevolezza, oggettività ed attendibilità.

AGEVOLAZIONI COMMISSIONALI

Symphonia SGR si riserva la possibilità di retrocedere a singoli investitori una quota parte delle commissioni di gestione e/o di incentivo a fronte di un ammontare di sottoscrizione significativo che consenta un accrescimento della qualità del servizio per l'OICR stesso. Nel caso in cui la retrocessione avvenga a favore di un intermediario o di un'impresa di assicurazione che acquistino quote di OICR per conto di gestioni di portafoglio, altri OICR, polizze unit-linked o fondi pensione dette commissioni saranno riaccreditate ai rispettivi patrimoni dai predetti soggetti.

Le agevolazioni potranno essere ricomprese tra il 30 ed il 70% delle suddette commissioni applicate da Symphonia SGR.

PRESTAZIONI NON MONETARIE

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del Collocatore sotto forma di attività di marketing (quali ad esempio l'elaborazione di materiale e/o l'organizzazione di eventi con carattere informativo destinato al personale di vendita dei Collocatori) e di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del Collocatore medesimo.